

Previdenti



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E
NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

A ASL ROMA 2
Direzione UOC Medicina Legale
Valutazione sinistri e Assistenza Protesica
protocollo.generale@pec.aslroma2.it

E, p.c. Ministero della Salute
Direzione generale della prevenzione
sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
Gabinetto del Sig. Ministro
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Rif. *nota prot. n. 146498 del 18.7.2022*
sollecitata con nota prot. n. 33537 del 20.2.2023

OGGETTO: Permesso di guida provvisorio ex art 126 comma 8-bis Codice della strada – Nuove istruzioni operative per il rilascio – Riferimento circolari prot. nn. 29323 del 20.10.23; 2257 del 22.1.22 e 15753 del 13.5.2022.

Con la nota in riferimento, di pari oggetto, codesta Direzione chiede l'interpretazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, comma 8-bis, CDS nella parte in cui dispone che *"Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale ...(omissis)... agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. ..."*.

In merito osserva come tale disposizione non può essere ragionevolmente interpretata nel senso che il permesso sia rilasciato fin dall'origine, e dunque "una sola volta" con validità pari all'esito finale della predetta procedura, che - per le ragioni nella nota esposte -, non è prevedibile.

Osserva poi che interpretare la disposizione in commento come la possibilità di richiedere tanti permessi provvisori di guida - il primo con durata fino alla data della prima prenotazione ed i successivi ciascuno con durata fino alla data della/e prenotazione/i successiva/e -, *"appare un controsenso legislativo (stante la locuzione "una sola volta") oltre che un potenziale grave rischio per la sicurezza del conducente, degli altri automobilisti e dei pedoni che, in caso di incidente con*



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E
NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

lesioni a cose e/o persone, potrebbe comportare implicazioni giuridiche in sede civile e penale nei confronti dei componenti delle stesse CML".

Tanto esposto chiede *"di precisare quanto richiesto e di voler intervenire modificando la dicitura relativa alla proroga «valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo» in «sino al momento della visita presso la CML» o quantomeno lasciare ampia discrezionalità alle Commissioni sull'opportunità di rilasciare o meno il permesso di guida provvisorio".*

Al riguardo, per quanto di competenza – attenendo evidentemente la modifica di una disposizione di legge al Parlamento –, si rappresenta quanto segue.

Come è noto, la previsione di un permesso provvisorio di guida per il caso di rinnovo di validità di una patente di cui sia titolare un conducente che deve sottoporsi alla verifica dell'idoneità psico-fisica alla guida presso una CML fu introdotta dall'articolo 59 della L. 120 del 2010¹

La *ratio* di questa disposizione è altrettanto nota: non arrecare un pregiudizio all'utente che si sia reso parte attiva per la cura dei propri interessi (prenotando la visita di rinnovo presso una CML) a causa dei lunghi tempi di attesa per l'erogazione del servizio da parte della CML stessa: in assenza di tale permesso, infatti, al conducente resterebbe pregiudicata ogni attività di guida nelle more dell'avverarsi di una condizione sospensiva che sfugge del tutto alla possibilità di sua determinazione.

Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 59 in commento si è da subito escluso che si potesse richiedere l'emissione *una tantum* (una volta sola) di un permesso provvisorio valido fino all'esito finale della procedura.

Ed infatti, non essendo tale data nota, si sarebbe potuto solo immaginare un permesso provvisorio *sine die*: il che, tuttavia, non avrebbe dato garanzia della partecipazione sollecita e fattiva del conducente alla conclusione dell'iter medico-legale, che giustifica la norma in commento.

Pertanto, essendo esclusa la predetta interpretazione letterale, in sede di predisposizione della circolare prot. n. 0086959 del 28/10/2010, nella dicotomia tra *"una sola volta"* e *"fino all'esito finale delle procedure di rinnovo"*, questa Direzione Generale ebbe ad esprimersi come segue: *"La predetta disposizione prevede altresì che tale permesso possa essere rilasciato per una sola volta ed è valido fino all'esito finale delle procedure di rinnovo: pertanto il permesso stesso recherà quale data di scadenza quella della data di convocazione per la visita in commissione medica locale e non potrà essere rinnovato anche qualora la commissione dovesse disporre un rinvio ad altra data per la definizione delle suddette procedure di rinnovo"*.

Dieci anni di applicazione di tale disposizione, nella chiave interpretativa su esposta, hanno però manifestato un *vulnus* nella tutela della finalità della disposizione in commento: ed infatti, ogni qualvolta una CML rappresentava la necessità di acquisire accertamenti specialistici e/o strumentali per la compiuta definizione del proprio giudizio, il conducente – pur facendosi parte attiva e

¹ Abrogato dall'49, comma 5-quinquies, del decreto legge n. 76 del 2020



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E
NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

diligente -, restava nuovamente privo della possibilità di circolare nelle more dell'avverarsi di eventi estranei alla sua autodeterminazione.

Questa riflessione - unitamente a quella che ai sensi dell'articolo 37, co. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 *"Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo"* (disposizione formalmente in vigore) -, ha indotto questa Direzione a determinazioni diverse in sede di predisposizione delle istruzioni per l'applicazione dell'articolo 126, comma 8-bis, come introdotto dall'articolo 49, comma 5-ter, lettera i), del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120 del 2020.

Pertanto, con circolare prot. n. 2257 del 22 gennaio 2021 si è disposto, in materia di modifica del permesso provvisorio di guida, che: *"Poiché il disposto del comma 8-bis dell'art. 126 CdS prevede, tra l'altro, che: «, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo», nei casi in cui:*

- a seguito di una visita in CML gli accertamenti non siano conclusi, ma sia necessaria un'ulteriore visita, o ipotesi similari, oppure*
- sia posticipata la data della prenotazione della visita da effettuarsi presso la CML, per esigenze di quest'ultima o per giustificabili esigenze del titolare di patente da rinnovarsi nella validità, o ipotesi similari,*

si procede alla modifica del permesso di guida provvisorio, attraverso apposita funzione.... All'esito della procedura di modifica del permesso di guida provvisorio se ne genera uno nuovo, ...(omissis)...., che ha validità fino alla nuova data di prenotazione della visita presso la CML e che reca in calce la data della precedente prenotazione."

Tanto esposto, a significare la difficoltà di questa stessa Direzione a rendere istruzioni coerenti, al tempo stesso, con la dicotomia della disposizione in commento e le finalità alle quali essa è preordinata, in conclusione si rappresenta che:

- a) ove ritenuto opportuno, voglia codesta Direzione – anche per il tramite il Ministero della Salute che legge per conoscenza -, sottoporre all'attenzione del Legislatore una modifica del testo normativo, affinché ne sia, nella sede opportuna, valutata in via risolutiva la portata e, se del caso, modificato il testo;
- b) si ritiene che sia nelle prerogative della CML, nell'ambito della valutazione medico legale che le è propria, rifiutare il permesso provvisorio di guida. Si ritiene tuttavia opportuno che, in ossequio alle disposizioni in materia di procedimento amministrativo, tale diniego sia adeguatamente motivato, alla luce delle predette valutazioni medico-legali, e portato a conoscenza del conducente nelle forme e dei modi di rito.

Il solo *"giudizio non favorevole per l'emissione di un permesso provvisorio di guida"* (privo dunque della motivazione) dovrebbe essere apposto in calce alla nuova prenotazione della



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI
CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E
NAVIGAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

visita presso la CML, al fine di impedire, in tali casi, il rilascio di un permesso provvisorio di guida ad opera di un UMC o di uno studio di consulenza automobilistica.

Qualora le indicazioni sub lettera b) siano condivise, si è disponibili a concordare con il Ministero della Salute apposita circolare.

(ing. Pasquale D'Anzi)

Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI